



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 220	OGGETTO: Trasporto pubblico locale: provvedimenti d'urgenza.
Del 19/12/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Massimo Umbertini	Sindaco		X
Rita Dappi	Assessore	X	
Giulio Beltramme	"	X	
Pulcini Massimiliano	"	X	
Angelo Lupi	"	X	
Silvia Mancini	"		X
Sbardella Silvestro	"	X	

Presiede la Signora Dappi Rita Vice Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Su proposta dell'Assessore _____ / Sindaco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE	
RESPONSABILE DEL : I DIPART.	PARERE di regolarità tecnica: FAVOREVOLE Dott. Giuseppe Scaramella
IN DATA: 19/12/2013	
RESPONSABILE DEL: II DIPART.	PARERE di regolarità contabile: FAVOREVOLE Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 19/12/2013	

Premesso che in data 28/01/1999 veniva stipulato il Contratto di Servizio, Repertorio n.1144, con il quale è stato affidato alla Società Autotrasporti F.lli CILIA s.n.c. (ora CILIA S.p.A. con sede in Palestrina, Via Valvarina n.1, la concessione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Cave, per una percorrenza annua (servizio minimo), da espletarsi con decorrenza 01/01/1999 per una durata di anni tre (31/12/2001), secondo il programma di esercizio di cui alla deliberazione consiliare n. 49/1998 e alla deliberazione di G.C. n.11/1999;

Che negli anni successivi il contratto di servizio è stato via via prorogato a seguito delle comunicazioni della Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio;

Che la Regione Lazio con nota n.603/SP del 29/03/2007 dell'Assessorato alla Mobilità, nel comunicare la proroga dei contratti di T.P.L. per l'anno 2007, faceva presente che, al fine di consentire ai comuni di poter avviare le procedure di gara, stava predisponendo gli atti necessari per la individuazione dei criteri per definire le nuove reti di servizi pubblici sia delle aree urbane che extraurbane, tenendo conto dei bacini di traffico e delle unità di rete di ai sensi del comma 2 e comma 3 lett.b dell'art.5 della L.R. 30/1998; si comunicava inoltre che la Giunta Regionale con deliberazione del 29/03/2007 aveva dato avvio ad uno studio per la definizione del costo di servizio economicamente sufficiente di produzione dei servizi per l'esercizio del trasporto pubblico locale; all'esito dello studio sarebbero state definite le risorse e le regole che nell'ambito del successivo programma triennale dei servizi avrebbero dovuto costituire la base dei finanziamenti del T.P.L. per dare certezza finanziaria alle autonomie locali ed alle aziende pubbliche e private;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 11/12/2009, a seguito della nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti – prot. n. 18583/02/2E/08 del 2009, si è preso atto della proroga al 31/12/2010 del Contratto di Servizio relativo al trasporto pubblico locale con la ditta CILIA S.p.A. (confermando tutti i patti e condizioni in esso riportate), in attesa da parte della Regione Lazio della definizione dei servizi minimi e dei relativi costi, al fine di avviare conseguente le procedure per l'affidamento;

Che con atto repertorio n. 5685/2010 veniva stipulato l'atto aggiuntivo per integrare il contratto, prorogando la concessione del servizio di trasporto pubblico locale fino al 31/12/2010, per una percorrenza annua di Km 100.749, di cui Km. 100.236 finanziati dalla Regione Lazio;

Che la Regione Lazio, con nota n. 105154/D2/2E/08, comunicava che per l'anno 2010 il finanziamento impegnato a favore del Comune di Cave corrispondeva ad un importo di €189.787,34;

Che pertanto con atto di repertorio n. 5699/2010 il suddetto contratto di servizio, relativo al trasporto pubblico locale per l'anno 2010, veniva integrato con il nuovo corrispettivo annuo;

Vista la nota della Direzione Regionale Trasporti prot. 80550/DA/05/00 del 03/12/2010, acquisita in data 13/12/2010, prot. n. 15539, con la quale si comunicava che i contratti di trasporto pubblico locale, in scadenza al 31/12/2010, potevano essere affidati secondo le procedure previste dalla normativa al momento vigente:

- art. 23-bis del D.L. n. 122/2008, convertito con L. n.133/2008, e s.m.i.;
- art. 61 della legge n. 99 del 23/07/2009 (la quale dispone che le autorità competenti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di servizio secondo le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento CE n. 1370/2007);

Che la normativa comunitaria in materia di trasporto pubblico prevede, nei limiti delle soglie indicate, la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto o alla proroga per casi d'urgenza di rischio di interruzione del servizio;

Che, come sopra esposto, è consentito l'affidamento diretto in materia di trasporto pubblico in quanto la relativa normativa nazionale successiva alla normativa europea non prevede nel caso specifico un divieto espresso;

Che, pertanto, viene anche prevista la possibilità di ricorrere all'istituto della proroga o dell'affidamento diretto in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. In tal caso non è previsto che il legislatore nazionale possa vietare il ricorso all'istituto della proroga, in quanto, a differenza delle direttive comunitarie (quantomeno per la parte cosiddetta non self-executing ovvero direttiva dettagliata), per i regolamenti europei non è necessario il recepimento normativo da parte del legislatore nazionale, poiché immediatamente applicabili e vincolanti (il regolamento comunitario è un atto normativo definito dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE; il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non può pertanto essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale, si tratta di un atto giuridico vincolante);

Considerato che il servizio di trasporto pubblico locale è espletato in regime di concessione è applicabile la normativa di cui al Regolamento CE 23.10.2007 n.1370/2007;

Che secondo i dettami nazionali (nello specifico l'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, n. 138, come novellato da successive disposizioni di legge) le Regioni, entro il 30/06/2012, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali istituendo e designando gli enti di governo degli stessi a cui *unicamente* spetta la funzione di affidamento della gestione e del relativo controllo;

Che la DRT (Direzione Regionale Trasporti) con prima nota 182179 del 24.04.2012 invitava i comuni beneficiari del finanziamento destinato al TPL a non modificare l'assetto organizzativo dello stesso in attesa del completamento della riforma della legislazione regionale di settore e dell'attuazione di quanto previsto dalla più recente normativa nazionale (il novellato D.L. n. 138/2011) ricordando altresì che i gestori del servizio erano obbligati a garantire la continuità del servizio sino all'attuazione di quanto previsto dall'ordinamento vigente ai sensi dell'art. 4, comma 32-ter, del D.L. n. 138/2011;

Che con sentenza n. 199/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'intero art. 4 del D.L. n. 138/2011 e di conseguenza non ricorre l'obbligo del gestore del servizio di garantirne la continuità;

Che, si ritiene che la Regione Lazio non abbia adempiuto a quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, non avendo definito gli ambiti o bacini ottimali né, di conseguenza istituiti o designati gli enti di governo degli stessi cui spetterebbe la funzione di affidamento del servizio;

Che il Governo non ha esercitato il potere sostitutivo previsto dallo stesso art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, ai fini di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei;

Che la DRT con nota 566894 del 28.12.2012, acquisita in data 31.12.2012, prot. 17367, in contraddizione con la precedente nota 182179/12, sostiene che la Regione sia già in linea con i dettami di cui all'art. 3-bis dell'art. 38 del D.L. n. 138/2011 avendo individuato, per il

combinato della L.R. 30/1998 con l'art. 38 della L.R. n. 31/2008, nei singoli comuni oltre i 10.000 abitanti e, per il trasporto extraurbano, nell'ambito dell'intero territorio regionale i bacini previsti e prescritti dalla normativa vigente per cui, di conseguenza, il Comune di Cave risulterebbe l'ente di governo del proprio bacino e quindi competente all'affidamento della gestione del servizio;

Che pur non condividendo l'assunto della DRT, anche in virtù della visione degli atti normativi delle regioni che hanno provveduto in merito, si prende atto che allo stato attuale si è creato un vuoto normativo deleterio per la collettività che verrebbe a vedersi negato un servizio essenziale quale il trasporto pubblico locale in un contesto abitativo in cui oltre tremila cittadini risiedono al di fuori del centro urbano;

Che comunque la stessa Regione Lazio con la suddetta nota 566894/2012, fa presente che non vi è certezza circa l'esatto ammontare delle risorse che lo Stato trasferirà nel 2013 alla regione, rilevando che nel contesto attuale risulta particolarmente difficile per gli Enti Locali poter procedere ad affidamenti del servizio di T.P.L. urbano per un'ampia durata e con certezza di risorse, suggerendo un comportamento prudentiale in attesa che il processo di rinnovamento ordinamentale abbia fine, procedendo di conseguenza per il momento con affidamenti limitati in ordine temporale al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio;

Constatato che le conseguenze degli inadempimenti sopra riportati comporterebbero l'interruzione del servizio;

Che con precedenti deliberazioni di G.C. n. 23/2013, n. 65/2013 e n. 140/2013, si è stabilito di adottare i necessari provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Reg. CE 23.10.2007 n. 1370/2007, per un periodo fino al 31/12/2013), dell'affidamento del Trasporto Pubblico Locale alla ditta CILIA S.p.A., al fine evitare un'interruzione del servizio, con le seguenti indicazioni:

Che ne frattempo non sono ancora pervenute indicazioni in merito da parte della Regione Lazio;

Ritenuto necessario non interrompere il servizio, in attesa di quanto di competenza delle amministrazioni coinvolte, e quindi di differire il termine di affidamento del servizio all'attuale gestore pur nella consapevolezza ricorrendo ad un provvedimento d'urgenza ai sensi del paragrafo 5, art. 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007;

Ritenuto pertanto dover fornire al settore comunale competente in materia una linea di indirizzo per l'affidamento della gestione del servizio che nel frattempo la ditta affidataria non ha sospeso e al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Richiamata la citata nota della DRT 566894 del 28.12.2012 nella quale si pone altresì in risalto l'incertezza delle risorse finanziarie destinate al TPL, visto che la Regione è in esercizio provvisorio sino a marzo 2013 giusto atto di DGR licenziato il 27.12.2012, invitando quindi i comuni ad un atteggiamento prudentiale negli affidamenti del servizio sia in termini temporali che di salvaguardia per gli aspetti economici;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto in premessa ritenendolo parte integrante del presente deliberato;

- 2) di incaricare, per quanto in premessa motivato, il Responsabile del I Dipartimento di procedere ad adottare i necessari provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Reg. CE 23.10.2007 n. 1370/2007, per un periodo di mesi sei (fino al 30/06/2014), dell'attuale affidamento del Trasporto Pubblico Locale alla ditta CILIA S.p.A., al fine evitare un'interruzione del servizio, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le risorse economiche a base del provvedimento d'urgenza fare riferimento in proporzione al precedente anno di servizio;
 - b) per il servizio fare riferimento al grafo di rete ed al programma di esercizio attualmente esistente;
 - c) di prevedere una clausola di risoluzione o rimodulazione del contratto qualora il finanziamento regionale non fosse giudicato sufficiente al mantenimento del servizio di trasporto pubblico locale con le stesse modalità del previgente contratto di servizio non avendo il Comune le risorse necessarie per compensare l'eventuale minor stanziamento.
- 3) dare atto che il corrispettivo per il servizio da svolgere da parte dell'impresa affidataria è a carico del bilancio della Regione Lazio;
- 4) dare atto che la spesa relativa al pagamento dell'IVA graverà sul Comune;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giosy Pierpaola Tomasello

IL VICE SINDACO

Fto Rita Dappi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 31 GEN. 2014



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va